

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 080/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 055/CGF– RIUNIONE DEL 27 SETTEMBRE 2013**

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Dott. Salvatore Mezzacapo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARIO BALOTELLI SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 22.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 23.9.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 47 del 23.9.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara al calciatore Mario Balotelli.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Milan/Napoli disputato il 22.9.2013, il Balotelli riceveva una doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (una giornata); per avere, all'atto dell'espulsione, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose ed intimidatorie (due giornate); infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Milan ha preannunciato reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 23.9.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 24.9.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.C. Milan S.p.A. di Milano, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DELLO STADIO DENOMINATO "SECONDO

ANELLO BLU” PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA MILAN/NAPOLI DEL 22.9.2013 (Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 47 del 23.9.2013)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Milan/Napoli, disputato in data 22 settembre 2013 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla A.C. Milan S.p.A. la sanzione dell’obbligo di disputare 1 gara con settore dello stadio denominato “secondo anello blu” privo di spettatori *“per aver alcuni suoi sostenitori, collocati in un settore dello stadio denominato “secondo anello blu”, in tre circostanze (prima dell’inizio della gara, all’ingresso delle squadre in campo ed al 19° del secondo tempo) indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria un coro insultante, espressivo di discriminazione per origine territoriale (artt. 11, numeri 1 e 3 e 18, comma 1 lettera e) C.G.S.)”*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.C. Milan S.p.A., la quale sostiene che il tempo e la diffusione nazionale del coro intonato dai propri sostenitori avrebbero, da un lato, indebolito il contenuto offensivo dello stesso, rendendolo *“una sorta di cantilena/canzonetta, simile a molti altri cori da stadio”*, e, dall’altro, lo avrebbero trasformato in un coro contro la squadra del Napoli e non contro la città di Napoli o i propri abitanti, neutralizzando, in tal modo, la portata discriminatoria sotto il profilo territoriale.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 27 settembre 2013, per la società nessuno è comparso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come il carattere offensivo ed il valore discriminatorio del coro intonato da frange della tifoseria milanista contro i sostenitori della squadra avversaria non possano essere ridotti, né tantomeno annullati, dalla notorietà di cui lo stesso gode e dalla frequenza con cui il coro medesimo viene intonato in vari impianti italiani.

Il coro in questione, peraltro, anche con riferimento al testo, appare essere oggettivamente espressivo di discriminazione per origine territoriale, essendo diretto contro la città di Napoli ed i suoi abitanti e non già contro la squadra di calcio.

Né vi è motivo alcuno per diversificare la discriminazione territoriale da quella razziale, nel rispetto della normativa vigente.

Per questi motivi la C.G.F., visto il rapporto del Collaboratore della Procura Federale, respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Milan S.p.A. di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 29 ottobre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete